



## COMUNE DI STINTINO

Servizio Tecnico 1 – Settore Lavori Pubblici

REGOLAMENTO PER L' AFFIDAMENTO  
DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 1.000.000,00  
E SERVIZI TECNICI FINO A € 100.000,00



Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 06.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Bruno

## INDICE

### PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento
- Art. 3 Elenchi di operatori economici

### PARTE SECONDA - LAVORI IN ECONOMIA – IMPORTI FINO A € 200.000,00

- Art. 4 Lavori in economia
- Art. 5 Determinazione a contrarre
- Art. 6 Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento
- Art. 7 Limiti per tipologia di lavori
- Art. 8 Pubblicità e comunicazioni
- Art. 9 Procedura per l'affidamento lavori in cottimo fiduciario
- Art. 10 Scelta del contraente
- Art. 11 Criteri per la rotazione degli operatori economici
- Art. 12 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 13 Garanzie
- Art. 14 Forma del contratto
- Art. 15 Pagamenti e procedure contabili per lavori in economia
- Art. 16 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 17 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art. 18 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
- Art. 19 Verifica e regolare esecuzione dei lavori
- Art. 20 Inadempimenti

### PARTE TERZA – LAVORI COMPRESI TRA € 200.000,00 A €1.000.000,00

- Art. 21 Inquadramento normativo
- Art. 22 Determinazione a contrarre
- Art. 23 Individuazione degli operatori economici
- Art. 24 La lettera di invito
- Art. 25 La scelta del contraente
- Art. 26 Pubblicità e comunicazioni
- Art. 27 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 28 Forma del contratto

### PARTE QUARTA – SERVIZI TECNICI

- Art. 29 Definizioni
- Art. 30 Determinazione corrispettivi e procedure di affidamento
- Art. 31 Affidamento diretto
- Art. 32 Procedura negoziata
- Art. 33 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 34 Garanzie
- Art. 35 Forma del contratto

## PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

### Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il regolamento disciplina:
  - a) il sistema semplificato "in economia" di procedure per l'acquisizione di lavori e servizi tecnici di competenza del Servizio Tecnico 1 di importo non elevato, nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
  - b) Il sistema di affidamento di appalti di lavori di importo inferiore a un milione di euro tramite procedura negoziata come previsto agli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del Codice;
  - c) Il sistema di affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a 100 mila euro.
2. Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il regolamento dà attuazione alle disposizioni del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito chiamato "Codice dei Contratti nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito chiamato "Regolamento attuativo" (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.) relativamente ai contratti di lavori pubblici di importo inferiore a € 1.000.000,00 ( artt. 122 e 125 del Codice ) e all' affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00 ( art. 91 del Codice e art. 267 del Regolamento ).
3. Per la definizione di **lavori** si fa riferimento all'articolo 3 del Codice dei Contratti: "I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica..
4. Per la definizione di **servizi tecnici** si fa riferimento all' allegato II A categoria 12 del Codice: "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi".
5. Il ricorso alle procedure di cui al presente regolamento deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
6. Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di lavori e servizi, ai fini del presente Regolamento è basato sull'importo totale pagabile al netto di IVA, valutato dal Responsabile del Procedimento. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresi i costi relativi alla sicurezza ed eventuali forme di opzione o rinnovo del contratto.
7. Le soglie di importo massimo per le quali è ammissibile il ricorso alle procedure in oggetto sono quelle previste dalla normativa vigente. Tali importi sono automaticamente adeguati nel presente regolamento dalle relative disposizioni di modifica.
8. Le ulteriori soglie stabilite dal presente regolamento, che costituiscono limiti interni, come pure l'elencazione delle acquisizioni di cui ai successivi articoli sono modificabili con provvedimento dell'organo esecutivo per mutate esigenze organizzative dell'Amministrazione.
9. Nessuna esecuzione di lavori o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui ai commi precedenti o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

### Articolo 2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni affidamento tra quelli normati dal presente Regolamento il Comune opera attraverso un Responsabile del procedimento, nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo), unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

2. Qualora il Responsabile del procedimento non sia nominato, ogni compito e responsabilità resta a carico del Responsabile del servizio competente.

### **Articolo 3 ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI**

1. Il Comune di Stintino ha istituito i seguenti elenchi aperti:
  - Elenco di Operatori Economici per l'affidamento di lavori in economia, (art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) o per procedure negoziate, (art. 122, comma 7) di importo inferiore a € 1.000.000,00.
  - Elenco dei professionisti per l' affidamento di incarichi di importo inferiore a € 100.000,00 attinenti l' ingegneria, l' architettura, la geologia e altri servizi tecnici (art. 91, comma 2, del D. Lgs. n° 163/2006 e art. 267 del DPR n. 207/2010).
2. Agli elenchi, pubblicati e costantemente aggiornati, è possibile iscriversi in qualsiasi momento tramite la modulistica presente sul sito.
3. Un qualunque contratto disciplinato dal presente Regolamento che abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile al contraente comporta l' esclusione dagli elenchi di operatori economici.

## **PARTE SECONDA LAVORI IN ECONOMIA - IMPORTI FINO A € 200.000,00**

### **Articolo 4 LAVORI IN ECONOMIA**

La seconda sezione del regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 del Regolamento attuativo.

### **Articolo 5 DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, in base all'articolo 192 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
  - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto;
  - c) la forma del contratto;
  - d) le clausole ritenute essenziali;
  - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
  - f) il valore economico presunto;
  - g) i fondi con cui far fronte alla spesa.
3. Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 è necessario inoltre indicare:
  - la ragione del debito
  - la somma da corrispondere
  - il soggetto creditore
  - la scadenza dell'obbligazione

### **Articolo 6 LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento di lavori in economia è ammesso per importi fino a 200 mila euro.
2. Il limite di 200 mila euro si intende al netto dell' I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
4. Il limite di cui al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie prevista all'articolo 248 del Codice dei Contratti.
5. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante **cottimo fiduciario** ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati negli elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente secondo i principi di parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e libera concorrenza.
6. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
7. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l' **affidamento diretto** da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione e l'operatore venga selezionato all' interno dell' elenco aperto degli operatori economici del Comune di Stintino.
8. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
9. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.
10. Per lavori di importo inferiore a € 50.000,00 è altresì consentito procedere alla realizzazione di lavori mediante **amministrazione diretta**. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, eventualmente assunto allo scopo.
11. Nel caso in cui all' interno dell' elenco non siano presenti operatori economici rispondenti ai requisiti tecnico-professionali richiesti le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento.

## **Articolo 7**

### **LIMITI PER TIPOLOGIA DI LAVORI**

1. A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti, con riguardo alle specifiche competenze del Comune, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica (come, a titolo esemplificativo, le prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione);
  - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
  - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
  - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
  - f) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
  - g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali e demaniali, dei beni in uso al Comune o presi in locazione;
  - h) manutenzione degli acquedotti, delle fontane, fognature ed impianti di depurazione e dei fossi;
  - i) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
  - j) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
  - k) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
  - l) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori.
2. L'eventuale modifica della nomenclatura CPC/CPV prevista dalla normativa vigente, relativa alle suddette tipologie di lavori, comporta l'adeguamento automatico della stessa.

## **Articolo 8 PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI**

1. Le procedure per l'affidamento di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei Contratti.
2. Nel caso di cottimo fiduciario per l'esecuzione di lavori in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
3. Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.

## **Articolo 9 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO**

1. I progetti da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:
  - a) relazione illustrativa;
  - b) quaderno d'oneri e condizioni;
  - c) computo metrico estimativo;
  - d) elenco prezzi unitari;
  - e) elaborati grafici.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
  - a) l'oggetto dei lavori da eseguire;
  - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
  - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
  - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
  - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
  - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
  - g) il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma

- che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. In ogni caso l'atto di cottimo deve indicare:
- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione dei lavori;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
  - b) quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
  - c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro.

## **Art. 10 SCELTA DEL CONTRAENTE**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in base ai seguenti criteri:
  - a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
  - b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.
3. Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.
4. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
5. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'affidamento. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.
6. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetiche funzionali, valore o merito tecnico, manutenzione successiva all'esecuzione, assistenza tecnica. E' ammessa la possibilità di orientare l'affidamento secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.
7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.
8. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

9. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.
10. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.
11. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato.

#### **Articolo 10**

### **PROCEDURA PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. I lavori in economia, in amministrazione diretta, sono disposti con determinazione del dirigente competente o Responsabile di Servizio, su proposta del responsabile del procedimento, corredata di una relazione sintetica a firma dello stesso responsabile nella quale sono descritti i lavori da realizzare, l'importo stimato degli stessi e l'elenco sommario della manodopera, materiali e mezzi occorrenti. Oltre alla relazione, dovrà essere redatta una perizia tecnica estimativa completa di computo metrico, redatto applicando alle quantità dei lavori e delle somministrazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata, e, se necessari in relazione alla natura e tipologia dell'intervento, disegni esecutivi.
2. Con la stessa determinazione si dispone l'acquisizione dei materiali e dei mezzi o della manodopera eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.
3. La determinazione dirigenziale di cui ai commi precedenti è trasmessa al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione dell'impegno di spesa.

#### **Articolo 11**

### **CRITERI PER LA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

1. Nel caso di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è fatto divieto di affidare allo stesso operatore economico lavori per un importo superiore a € 40 mila per anno solare
2. Nel caso di affidamento tramite cottimo fiduciario l'operatore economico aggiudicatario di gara informale non potrà essere invitato ad altra procedura comparativa dello stesso tipo per un periodo di anni 2 dalla firma del contratto.
3. I criteri di rotazione non si applicano per l'affidamento di lavori di manutenzione che richiedono tempestività di intervento e di importo IVA esclusa inferiore a cinquemila euro.

#### **Articolo 12**

### **OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:
  - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti ;
  - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti;
  - c) c) per la stipula del contratto;
  - d) per il pagamento degli stati di avanzamento o delle fatture;
  - e) per il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).
3. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture, devono:

- a) utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
- b) inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- c) comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- d) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- e) dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente).

### **Articolo 13 GARANZIE**

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare la cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.
3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli appalti (di lavori) inferiori a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti.

### **Articolo 14 FORMA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.
2. In caso di affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro, il contratto è stipulato per scrittura privata autenticata in forma elettronica e/o cartacea da registrarsi in caso d'uso a firma del Responsabile del Servizio competente;
3. In caso di affidamenti di importo compreso tra 40 mila euro e 200 mila euro il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa soggetta a registrazione ordinaria a rogito del Segretario Comunale,
4. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta contraente, restando a carico del Comune la sola I.V.A..
5. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata dei lavori. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti 163/2006, con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

### **Articolo 15 PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI PER I LAVORI IN ECONOMIA**

1. I pagamenti relativi agli affidamenti di lavori in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, previo accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Responsabile del Procedimento. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto

del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.

2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dei lavori (se presente) e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.
3. Su ogni pagamento verrà operata la ritenuta di legge per gli oneri previdenziali. La ritenuta è svincolata in sede di certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. E' demandata alla valutazione del Responsabile del procedimento l'applicazione della normativa sulla contabilità dei lavori pubblici, ovvero l'individuazione di modalità semplificate di contabilità.

#### **Articolo 16**

### **CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'articolo 2, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
  - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
  - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

#### **Articolo 17**

### **CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO**

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'articolo 2, o se nominato, dal direttore dei lavori, secondo le specifiche disposizioni contenute nel quaderno d'oneri e condizioni con riferimento ai singoli interventi, mediante acconti su presentazione di fattura accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure acconti sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel quaderno d'oneri e condizioni. Il saldo finale è corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base di fattura o dello stato finale. La liquidazione ed il pagamento hanno luogo a seguito di accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione, devono essere corredati:
  - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
  - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
  - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
  - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
  - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
  - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
  - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
  - h) dei pagamenti già effettuati;
  - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
  - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. Il pagamento del corrispettivo è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e fiscale.

#### **Articolo 18**

### **LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

10

2. Qualora la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta alla Giunta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
3. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, e comunque non può eccedere il limite di 200.000 euro.

### **Articolo 19 VERIFICA E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione è attestata dal Responsabile di cui all'articolo 3 o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni, o diverso termine espressamente previsto dal quaderno d'oneri e condizioni, dall'ultimazione dei lavori dal Responsabile di cui all'articolo 2 o dal direttore dei lavori se persona diversa e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

### **Articolo 20 INADEMPIMENTI**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Responsabile di cui all'articolo 3, con il supporto del direttore dei lavori, si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei Contratti.

<b>PARTE TERZA LAVORI COMPRESI TRA € 200.000,00 A € 1.000.000,00</b>
--

### **Articolo 21 INQUADRAMENTO NORMATIVO**

1. La presente sezione tratta le procedure relative all'affidamento di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 per i quali il Codice dei Contratti prevede la possibilità di utilizzare la **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara**.  
Il presente regolamento riprende la novella normativa costituita dal combinato disposto degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del Codice dei Contratti anche alla luce delle Determinazioni AVCP n. 2 del 6 aprile 2011 "*Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*" e Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 "*Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.*"
2. Il procedimento può essere così schematizzato:
  - a) determinazione a contrarre.
  - b) Individuazione operatori economici.
  - c) invio lettere d'invito.
  - d) presentazione delle offerte.
  - e) scelta del miglior contraente, sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito.

### **Articolo 22 DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

1. Il Comune manifesta la propria volontà di avviare una procedura di gara a seguito di approvazione del progetto esecutivo attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, in base all'articolo 192 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
  - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto;
  - c) la forma del contratto;
  - d) le clausole ritenute essenziali;
  - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
  - f) il valore economico presunto;
  - g) i fondi con cui far fronte alla spesa.
3. Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando alla determinazione vengono allegati per essere approvati:
  - la lettera di invito.
  - Il disciplinare di gara.
  - I criteri da utilizzare per individuare gli operatori economici da invitare.

### **Articolo 23 INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI**

1. L'elenco degli operatori economici da invitare alla gara può essere stilato seguendo alternativamente due procedure:
  - a) Utilizzare l'elenco aperto di operatori economici di cui all'art.3;
  - b) Pubblicare un avviso esplorativo (indagine di mercato).

#### **2. Elenco aperto**

Ai sensi degli artt. 40 del Codice e 60 del Regolamento la qualificazione con il sistema unico (SOA) è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.

L'elenco degli operatori economici del Comune di Stintino individua le ditte e per ciascuna espone le categorie generali e specializzate e le relative classifiche individuate al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Al momento della redazione del capitolato speciale di appalto il progettista ha suddiviso l'opera in progetto secondo le suddette categorie e dunque il Responsabile del Procedimento può ricercare all'interno dell'elenco le ditte che possiedono i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per partecipare alla gara.

Per lavori di importo inferiore a 500 mila euro le ditte invitate in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente (o posseduti personalmente o in avvalimento) saranno almeno 20 se presenti in tale numero. Nel caso siano presenti meno di 5 ditte non si procederà con l'elenco aperto.

Per lavori di importo compreso tra 500 mila euro un milione le ditte invitate in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente (o posseduti personalmente o in avvalimento) saranno almeno 20 se presenti in tale numero. Nel caso siano presenti meno di 10 ditte non si procederà con l'elenco aperto.

Per il principio di rotazione gli aggiudicatari di gara non verranno invitati alle successive procedure negoziate per almeno due anni dalla firma del contratto relativo alla gara aggiudicata.

Gli invitati a partecipare che non dovessero presentare offerta senza comunicare alla stazione appaltante le motivazioni potranno essere esclusi dall'elenco.

#### **3. Indagine di mercato**

Nel caso in cui all'interno dell'elenco non siano presenti in numero sufficiente operatori economici rispondenti ai requisiti richiesti le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune e della Regione Sardegna – sezione bandi e gare per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata secondo quanto previsto al presente regolamento.

L'avviso deve indicare, come minimo, una descrizione degli elementi essenziali dell'appalto e della procedura di aggiudicazione che si intende seguire, accompagnata da un invito a prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

In particolare:

- a) Importo dell' appalto.
- b) Suddivisione in categorie di opere generali e specializzate.
- c) Durata dei lavori.
- d) Modalità di presentazione dell' istanza.
- e) Forme di comunicazione con la stazione appaltante.
- f) Modalità di selezione degli operatori economici.
- g) Criteri di aggiudicazione.

Le domande pervenute verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento per verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

Se le domande ammesse sono in numero superiore a 20 si procederà a discrezione della stazione appaltante ad invitarle tutte o, se questo dovesse inficiare i principi di economicità, efficacia e tempestività dell' azione amministrativa, ad effettuare sorteggio pubblico per la selezione di 20 ditte a cui inviare la lettera di invito.

Se le domande ammesse sono in numero inferiore a 5 nel caso di appalti di importo inferiore a 500 mila euro e in numero inferiore a 10 nel caso di appalti di importo compreso tra 500 mila euro un milione non si procederà all' indizione della gara.

## **Articolo 24 LA LETTERA DI INVITO**

1. La lettera di invito alla gara informale deve riportare i contenuti tipici del bando di cui all'articolo 64 e all'allegato IXA del Codice. La forma prescelta è rimessa alla stazione appaltante. In particolare il modello predisposto dalla stazione appaltante ricalca il Bando Tipo n. 2 del 21 novembre 2014 redatto da parte dell' ANAC e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 80 del 22/10/2014 il quale ricomprende le nuove norme relative al c.d. "soccorso istruttorio" riviste all' interno dell' art. 38 comma 2-bis del Codice.
2. La lettera di invito viene spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno e deve prevedere un termine per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione non inferiore a giorni 10.
3. Le ditte che ricevono la lettera e interessate a formulare offerta possono, in sede di sopralluogo obbligatorio, ritirare la documentazione di gara costituita da:
  - a) Disciplinare di gara;
  - b) Progetto esecutivo approvato;
  - c) Modulistica standard della stazione appaltante.

## **Art. 25 SCELTA DEL CONTRAENTE**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in base ai seguenti criteri:
  - c) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
  - d) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.
3. Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.
4. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
5. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta da due componenti esperti nel

- settore a cui si riferisce l'affidamento. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.
6. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetiche funzionali, valore o merito tecnico, manutenzione successiva all'esecuzione, assistenza tecnica. E' ammessa la possibilità di orientare l'affidamento secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.
  7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.
  8. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
  9. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.
  10. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.
  11. Ai sensi dell' art. 122 comma 9) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante procederà con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

## **Articolo 26 PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI**

1. Le procedure per l'affidamento di lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei Contratti al quale si rimanda integralmente.
2. Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.

## **Articolo 27 OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:
  - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti;
  - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti;
  - c) c) per la stipula del contratto;
  - d) per il pagamento degli stati di avanzamento o delle fatture;
  - e) per il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).

3. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture, devono:
  - a) utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
  - b) inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
  - c) comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
  - d) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
  - e) dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente).

## **Articolo 28 FORMA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.
2. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa soggetta a registrazione ordinaria a rogito del Segretario Comunale,
3. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta contraente, restando a carico del Comune la sola I.V.A..
4. In caso di affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro ( atti aggiuntivi in caso di variante in corso d'opera o progetti di completamento ex art. 57 comma 5 del Codice ), il contratto è stipulato per scrittura privata autenticata in forma elettronica e/o cartacea da registrarsi in caso d'uso a firma del Responsabile del Servizio competente;
5. In caso d' urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata dei lavori. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti 163/2006, con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

<b>PARTE QUARTA SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00</b>
---

## **Articolo 29 DEFINIZIONI**

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti;
  - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti;
  - c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti;
  - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnicoamministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);

- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
  - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica, che non comprende le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche: conseguentemente il contratto dovrà prevedere che nel gruppo di progettazione sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni.

### **Articolo 30**

#### **DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

1. La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare con l'operatore economico è effettuata dal responsabile del procedimento a seguito di una corretta analisi della prestazione richiesta, tenendo conto, tra l'altro, del grado di complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera, nonché delle voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.
2. Ai sensi dell' art. 262 del DPR 207/2010 l' onorario verrà calcolato secondo i parametri previsti nel DM 31 ottobre 2013 n. 143 e considerando la prestazione completa dalla progettazione preliminare al certificato di regolare esecuzione quando possibile.
3. Qualora l' importo dell' onorario, al netto di IVA e oneri previdenziali, dovesse risultare inferiore a 40 mila euro il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto ad un determinato operatore economico.
4. Qualora l' importo dell' onorario, al netto di IVA e oneri previdenziali, dovesse risultare compreso tra 40 mila euro e 100 mila euro il responsabile del procedimento procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57, comma 6, del Codice, invitando almeno cinque soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. I corrispettivi contrattuali verranno determinati applicando i seguenti ribassi sugli onorari, comprese le spese, calcolati secondo il D.M. 143/2013:
  - a) Per importi inferiori a 20 mila euro verrà applicato un ribasso pari al 10%;
  - b) Per importi compresi tra 20 mila euro e 30 mila euro verrà applicato un ribasso pari al 15%;
  - c) Per importi compresi tra 30 mila euro e 40 mila euro verrà applicato un ribasso pari al 20%;
  - d) Per importi compresi tra 40 mila euro e 100 mila euro verrà applicato un ribasso pari a quello offerto dall' aggiudicatario in sede di gara.
6. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.
7. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione collaudo, indagini e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Codice.

### **Articolo 31**

#### **AFFIDAMENTO DIRETTO**

1. Qualora l' importo dell' onorario, al netto di IVA e oneri previdenziali, dovesse risultare inferiore a 40 mila euro il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto ad un determinato operatore economico.
2. Il responsabile del procedimento individua all' interno dell' elenco di cui all' art. 3 il soggetto in possesso di curriculum adeguato alle prestazioni da affidare e che abbia fatto richiesta per quelle specifiche prestazioni in sede di istanza di iscrizione all' elenco stesso.
3. Valutata positivamente l' esperienza pregressa al soggetto così individuato verrà inviata lettera di invito contenente la descrizione delle prestazioni e lo schema di parcella calcolata secondo le disposizioni di cui all' articolo precedente.
4. la suddetta lettera dovrà essere restituita per accettazione dall' operatore economico nelle forme previste nella lettera stessa.

5. Il responsabile del procedimento manifesta la propria volontà di stipulare il contratto attraverso la determinazione a contrarre che costituisce obbligazione giuridica e impegni di spesa e con la quale si approva lo schema di convenzione.
6. La determinazione, in base all'articolo 192 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
  - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto;
  - c) la forma del contratto;
  - d) le clausole ritenute essenziali;
  - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
  - f) il valore economico presunto;
  - g) i fondi con cui far fronte alla spesa.
7. Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 è necessario inoltre indicare:
  - la ragione del debito
  - la somma da corrispondere
  - il soggetto creditore
  - la scadenza dell'obbligazione
8. Alla determinazione dovrà seguire l'invito alla consegna della documentazione necessaria alla firma della apposita convenzione.
9. Per il principio di rotazione non è possibile cumulare incarichi, salvo particolari esigenze da motivare adeguatamente, per un importo effettivamente liquidato superiore a 40 mila euro ogni due anni calcolati a partire dalla firma di una determinata convenzione e in ogni caso in numero superiore a uno ogni anno solare.
10. Gli invitati a manifestare interesse all'incarico che non dovessero accettare senza comunicare alla stazione appaltante le motivazioni potranno essere esclusi dall'elenco.

### **Articolo 32 PROCEDURA NEGOZIATA**

1. Qualora l'importo dell'onorario, al netto di IVA e oneri previdenziali, dovesse risultare compreso tra 40 mila euro e 100 mila euro il responsabile del procedimento procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57, comma 6, del Codice, invitando almeno cinque soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Alla determinazione a contrarre vengono allegati per essere approvati:
  - la lettera di invito.
  - Il disciplinare di gara.
  - I criteri da utilizzare per individuare gli operatori economici da invitare.
3. L'elenco degli operatori economici da invitare alla gara può essere stilato seguendo alternativamente due procedure:
  - a) Utilizzare l'elenco aperto di operatori economici di cui all'art.3;
  - b) Pubblicare un avviso esplorativo (indagine di mercato).

#### **Elenco aperto**

Sulla base delle prestazioni da espletare e delle categorie tariffarie presunte il responsabile del procedimento consulta l'elenco di cui all'art. 3 al fine di individuare la presenza di soggetti ritenuti idonei dal punto di vista delle esperienze pregresse valutate sulla base dei curricula.

Tra tutti quelli individuati si procede quindi con l'invito alla procedura negoziata indirizzato ad almeno 15 soggetti ritenuti più idonei secondo i principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento.

Per il principio di rotazione gli aggiudicatari di gara non verranno invitati alle successive procedure negoziate per almeno due anni dalla firma del contratto relativo alla gara aggiudicata.

Per il principio di rotazione non verranno invitati alla procedura negoziata i soggetti destinatari negli ultimi 2 anni di affidamenti diretti per un importo totale pari o superiore a € 40.000,00.

Gli invitati a partecipare che non dovessero presentare offerta senza comunicare alla stazione appaltante le motivazioni potranno essere esclusi dall'elenco.

## Indagine di mercato

Nel caso in cui all' interno dell' elenco aperto siano presenti meno di 15 operatori economici in possesso di adeguata esperienza pregressa le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune e della Regione Sardegna – sezione bandi e gare per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata secondo quanto previsto al presente regolamento.

L' avviso deve indicare, come minimo, una descrizione degli elementi essenziali dell'appalto e della procedura di aggiudicazione che si intende seguire, accompagnata da un invito a prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

In particolare:

- h) Importo dell' appalto.
- i) Suddivisione in categorie tariffarie.
- j) Modalità di presentazione dell' istanza.
- k) Forme di comunicazione con la stazione appaltante.
- l) Modalità di selezione degli operatori economici.
- m) Criteri di aggiudicazione.

Le domande pervenute verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento per verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

Se le domande ammesse sono in numero superiore a 15 si procederà a discrezione della stazione appaltante ad invitarle tutte o, se questo dovesse inficiare i principi di economicità, efficacia e tempestività dell' azione amministrativa, ad effettuare sorteggio pubblico per la selezione di 15 operatori a cui inviare la lettera di invito.

Se le domande ammesse sono in numero inferiore a 5 non si procederà all' indizione della gara.

4. La lettera invito deve indicare i seguenti elementi minimi essenziali:

- a) i servizi oggetto del contratto;
- b) la descrizione sommaria dell'intervento cui sono correlati i servizi da affidare;
- c) l'importo complessivo presunto dei lavori;
- d) l'importo complessivo presunto dei lavori inclusi gli eventuali oneri per la sicurezza;
- e) l'ammontare presumibile, posto a base della procedura di gara, del corrispettivo complessivo dei servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate;
- f) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 111 del Codice.
- g) se del caso, il termine massimo, posto a base della procedura di gara, per la presentazione del progetto completo e concluso per la validazione, ovvero, per l'esecuzione degli ulteriori livelli di progettazione;
- h) il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata;
- i) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le modalità di presentazione delle stesse, il luogo e la data in cui sarà espletata la procedura di gara relativamente alle sedute pubbliche.

5. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in base ai seguenti criteri:

- a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
- b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza. Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.

Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.

La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'affidamento. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.

Per l'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, manutenzione successiva all'esecuzione, assistenza tecnica. E' ammessa la possibilità di orientare l'affidamento secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.

Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.

Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.

Ai sensi dell' art. 122 comma 9) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante procederà con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

### **Articolo 33 GARANZIE**

1. Il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
2. Non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento.
3. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

### **Articolo 34 OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, quando dovuto, nei seguenti casi:
  - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti;
  - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti;
  - c) per la stipula del contratto;
  - d) per il pagamento delle fatture;
2. Nel caso di affidamenti per importi inferiori a 20 mila euro potranno essere ammesse dichiarazioni sostitutive da parte dei i soggetti contraenti che dovranno essere controllate a campione da parte della stazione appaltante.
3. Verrà acquisito d'ufficio il documento di regolarità contributiva della corrispondente cassa ( Inarcassa, EPAP etc. ) prima di procedere all' aggiudicazione definitiva.
4. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).
5. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture, devono:
  - f) utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
  - g) inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
  - h) comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
  - i) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
  - j) dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente).

### **Articolo 35 FORMA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.
2. il contratto è stipulato per scrittura privata autenticata in forma elettronica e/o cartacea da registrarsi in caso d'uso a firma del Responsabile del Servizio competente;
3. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa soggetta a registrazione ordinaria a rogito del Segretario Comunale solo nel caso di importi superiori a 60 mila euro.
4. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta contraente, restando a carico del Comune la sola I.V.A..